

## Sez. V

### REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies)

<p><b>Art. 25 undecies</b> <i>Reati ambientali.</i></p>	<p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</li><li>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</li><li>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</li><li>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</li><li>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</li><li>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</li><li>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</li></ul> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per i reati di cui all'articolo 137:<ul style="list-style-type: none"><li>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</li><li>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</li></ul></li><li>b) per i reati di cui all'articolo 256:<ul style="list-style-type: none"><li>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</li><li>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</li><li>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</li></ul></li><li>c) per i reati di cui all'articolo 257:<ul style="list-style-type: none"><li>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</li><li>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</li></ul></li><li>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</li><li>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</li></ul>
---	--

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.  
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere

	a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
--	---

## 1. Premessa

Solo con il D.Lgs n. 121/2011 - in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE intervenuta in modifica della Direttiva 2005/35/CE relativo all'inquinamento provocato dalle navi - è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 a taluni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente, determinando così l'introduzione dell'art. 25 undecies, rubricato "Reati ambientali", nel Decreto 231/2001.

Con la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015) il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche in materia di tutela di ambiente.

In particolare: è stato modificato in maniera significativa il D.Lgs. n. 152/2006, c.d. "Codice dell'ambiente", ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria; sono state introdotte nel codice penale nuove fattispecie di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), buona parte delle quali sono state configurate dal D.lgs. 231/2001 come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione del previgente articolo 25-undecies.

Le fattispecie di reato in questione, tenuto conto del campo di operatività dell'AVIS Comunale di Legnano, non sono astrattamente e concretamente configurabili in capo al medesimo Ente.

Si ritiene infatti esclusa l'astratta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'AVIS Comunale di Legnano, dei reati ambientali, essendo i medesimi totalmente estranei all'oggetto sociale dell'Ente in questione.

Ciò nonostante, si ritiene opportuno predisporre un' apposita Sezione di Parte Speciale dedicata ai reati ambientali a fronte di distinte ragioni:

1. la rilevante attenzione da parte del legislatore e della giurisprudenza nei confronti di costoro in forza della sconcertante realtà ed esigenza sociale riscontrata negli ultimi anni;
2. la natura dei medesimi reati presupposto: alcuni dei quali concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri invece incriminati condotte espressive di un pericolo meramente astratto;
3. l'attenzione della stessa AVIS Comunale di Legnano in ordine alla tutela ambientale e la concreta adozione di una "politica ambientale" come meglio specificata di seguito.

Analogamente a quanto verificatosi per i Reati ex art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 (ai quali si rinvia), i contenuti della presente Sezione della Parte Speciale devono essere posti in relazione con i principi comportamentali assunti in forza della politica "aziendale" concernente la sostenibilità ambientale e i singoli processi associativi che coinvolgono la tutela e la protezione dell'ambiente.

In particolare, nella gestione delle politiche ambientali, anche nei processi produttivi, l'Organizzazione di Volontariato si ispira ai principi cardine della best practices in materia.

L'ente medesimo, inoltre, considera il tema del rispetto ambientale quale espressione dei principi fondamentali nella cui conformità lo stesso intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo, nell'ambito della condizione della propria attività. In tale ottica, gli organi apicali, i dipendenti e/o collaboratori della Organizzazione di Volontariato sono chiamati a rispettare i canoni espressi dalla politica ambientale assunta.

Pertanto, come ormai noto, l'AVIS Comunale di Legnano svolge in via esclusiva l'attività di raccolta sangue, nel rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente è solita "produrre" i c.d. "rifiuti ospedalieri" i quali in forza del Regolamento di Gestione dei rifiuti approvato con delibera del Comune di Legnano n. 50 del 10.05.2005, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 10.03.2009 si configurano nel novero dei rifiuti pericolosi (es. prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati) e rifiuti speciali derivanti dall'attività sanitarie.

Ebbene, a fronte dell'attività di verifica dei rischi funzionale alla redazione del Presente Modello è parso del tutto evidente che, ad oggi, l'Attività esperita dall'AVIS Comunale di Legnano è per sua natura un'attività scarsamente rilevante in ordine alla possibile o potenziale produzione di "inquinamento".

Detta attività infatti:

- non si denota di impianti/macchinari tali da determinare l'emissione in atmosfera di gas o altro;
- non implica l'utilizzo di risorse idriche, né lo scarico di acque reflue;
- non determina la produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti strettamente inteso.

In ragione della peculiare attività svolta, l'AVIS Comunale di Legnano ha adottato misure preventive volte alla gestione dei rifiuti, con la predisposizione di adeguate "*Procedura Generale di Gestione dei Rifiuti*" (PG 7.4.) disciplinante le modalità di raccolta e di trattamento dei rifiuti prodotti.

Tale procedura deve considerarsi parte integrante del presente Modello e qui integralmente trascritta.

La tipologia di smaltimento del rifiuto da parte dell'Organizzazione di Volontariato varia a seconda della natura del rifiuto:

- **i rifiuti non pericolosi:** sono infatti smaltiti a mezzo del *servizio di raccolta pubblico* ad opera del Comune di Legnano;

- **i rifiuti pericolosi** o comunque non assimilabili ai rifiuti non pericolosi: sono "ceduti" e smaltiti da *Fornitori terzi* addetti allo smaltimento; Fornitori con i quali l'AVIS Comunale di Legnano ha stipulato un contratto/convenzione.

L'AVIS Comunale di Legnano, in effetti, in qualità di "produttore di rifiuti e non autotrasportatore e autosmaltitore" conferisce a soggetti terzi autorizzati la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei medesimi.

Il soggetto terzo trasportatore e smaltitore (nella specie la "Ditta EcoEridania"), conformemente a quanto disposto ex lege, deve essere un soggetto regolarmente iscritto all'albo ed autorizzato alla gestione dei rifiuti.

Pertanto è compito e premura della stessa Organizzazione di Volontariato, al fine di perseguire finalità preventive tali da ridurre o quantomeno limitare il rischio di reati ex art. 25 undecies,

procedere a una adeguata selezione del Fornitore del servizio smaltimento con necessaria verifica formale del possesso da parte di Costui di tutti i titoli e requisiti richiesti ex lege.

Non solo. Grava sulla medesima Organizzazione di Volontariato, come si avrà modo di specificare di seguito, procedere ad una prima selezione e classificazione del rifiuto dalla medesima prodotto.

Nella specie:

I rifiuti pericolosi prodotti dall'AVIS Comunale di Legnano sono tutti "rifiuti ospedalieri" ed attrezzature medicali dotati di unica classificazione CER (18.01.2003) contrassegnati in un'unica Classe "All HP 9".

## **2. Identificazione delle Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del decreto, sono state individuate presso l'Organizzazione di Volontariato le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto:

- 1) Gestione dei rifiuti – analisi e tracciabilità;
- 2) Gestione dei rifiuti – deposito temporaneo;
- 3) Gestione dei rifiuti – registrazioni;
- 4) selezione e gestione del Fornitore-smaltitore.

## **3. Reati applicabili**

In forza di quanto già precedentemente detto si osserva quanto segue.

Considerata l'attività meramente ed esclusivamente istituzionale svolta dall'AVIS Comunale di Legnano (e dunque trattandosi di un'attività non commerciale) si ritiene opportuno rilevare che i reati in questione sono di "scarsa rilevanza" per l'AVIS Comunale di Legnano.

Ciò nonostante, si è ritenuto opportuno - in via meramente preventiva - predisporre il Protocollo Operativo di Prevenzione ex art. 25 undecies ma, al contempo, non è parso necessario individuare particolari contromisure ulteriori rispetto all'applicazione della Legge, del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti e della "Procedura Generale di Gestione dei rifiuti" (PG 7.4.) con annesse Istruzioni Operative "smaltimento rifiuti ospedalieri" (IST PG. 7.4.1) già adeguatamente predisposte ed adottate dall'AVIS Comunale di Legnano, alle quali si rinvia.